



# **Avviso Pubblico**

**PER LA FORMAZIONE DEL  
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S)  
DELLA REGIONE CAMPANIA 2018/2020**

**E**

**PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI  
PER LA MESSA A NORMA ANTICENDIO**



## Art. 1 - Finalità della selezione

---

1. Il presente Avviso è finalizzato alla compilazione, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati con il Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47 e con la Delibera di Giunta Regionale n.259 del 02 maggio 2018, del **PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA**, di seguito denominato **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA**, per l'individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà degli Enti locali.  
Finalità dei predetti interventi è anche contrastare l'abbandono scolastico proprio attraverso il miglioramento degli standard di sicurezza e di qualità degli ambienti per l'apprendimento, in linea con quanto previsto dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
2. Il **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** è utilizzato per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica di cui al Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 (cd. Mutui BEI).
3. Il **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** è utilizzato altresì per l'individuazione, previa verifica di coerenza e ammissibilità, degli interventi progettuali relativi all'edilizia scolastica, proposti dai Comuni, da finanziare con le risorse del POR Campania FESR 2014/2020, Asse 9 "Infrastrutture per il sistema di Istruzione Regionale", Priorità di investimento 10a "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa", Obiettivo specifico 10.7 "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici", Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici".
4. Il **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** è utilizzato per la concessione di ulteriori finanziamenti relativi all'edilizia scolastica nel triennio 2018-2020, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, anche con riferimento a specifiche tipologie di intervento e/o specifiche categorie di lavori in ragione della coerenza con il finanziamento da assegnare.

## Art. 2 – Oggetto dell'Avviso

---

1. Ai fini del presente Avviso, per edificio scolastico si intende un fabbricato o un insieme di fabbricati contigui o situati nelle immediate vicinanze, adibiti permanentemente ad uso scolastico.
2. Possono essere collocati nella graduatoria del **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** gli interventi per i quali i bandi o avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori, non siano stati pubblicati precedentemente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; nel caso invece di contratti di lavori senza pubblicazione di bandi o di avvisi, possono essere collocati in graduatoria quegli interventi per i quali gli Enti, alla data di pubblicazione del presente Avviso, non abbiano ancora inviato gli inviti a presentare le offerte.
3. Le proposte progettuali di intervento devono riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti o da adibire ad istruzione scolastica statale, compresi i Centri Provinciali Istruzione Adulti (CPIA), nonché edifici pubblici destinati o da destinare a poli di infanzia, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.



4. Le proposte progettuali di intervento devono riguardare edifici esistenti che risultano regolarmente censiti nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES), muniti quindi di relativo codice, alla data di presentazione dell'istanza.  
Alla data di approvazione della Programmazione nazionale degli interventi per l'edilizia scolastica da parte del MIUR (articolo 2 comma 2 del decreto interministeriale 03/01/2018), l'edificio scolastico oggetto dell'intervento deve possedere il controllo SNAES VERDE (rispondenza e completezza dei dati minimi richiesti).  
Per gli interventi di sostituzione edilizia o per quelli di nuova costruzione derivanti dalla necessità di dismettere una locazione onerosa, deve essere utilizzato il codice dell'edificio esistente. Anche in questo caso è richiesto l'esito positivo del predetto controllo SNAES.  
Per gli interventi di ampliamento deve essere indicato il codice edificio dell'immobile scolastico oggetto dell'ampliamento. Anche in questo caso è richiesto l'esito positivo del predetto controllo SNAES.  
Per gli altri interventi di nuova costruzione e per quelli di completamento di strutture scolastiche totalmente inutilizzate di cui al successivo articolo 4 non è richiesto il preventivo censimento dell'immobile nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES).
5. Ai fini del censimento degli edifici scolastici nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES), si rinvia alle definizioni e alle modalità contenute nelle "Istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione del patrimonio di edilizia scolastica". (<http://www.ediliziascolastica.regione.campania.it>).

### **Art. 3 Soggetti beneficiari dell'Avviso**

---

1. Possono candidare proposte progettuali la Città metropolitana di Napoli, le Province e i Comuni della Regione Campania.
2. Il soggetto legittimato a presentare istanza è l'Ente locale titolare delle competenze di cui all'articolo 3 della legge 11/01/1996, n.23, previo accordo, qualora occorra, con l'Ente proprietario.
3. Nel caso di edifici ospitanti cicli di istruzione riconducibili, in attuazione della predetta legge 11/01/1996, n.23, alle competenze di soggetti diversi, la proposta progettuale è presentata dall'Ente locale formalmente individuato con specifico accordo sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti.

### **Art. 4 – Tipologie di interventi ammissibili**

---

1. Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 n.47 e di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.259 del 2 maggio 2018.
2. Sono ammesse proposte progettuali che prevedono:
  - a) interventi di adeguamento e miglioramento sismico, interventi di nuova costruzione in sostituzione di edifici scolastici esistenti; nel dettaglio:
    - a.1) interventi di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione in situ di edifici scolastici esistenti, privi di vincolo di interesse culturale (ai sensi del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42), nel caso in cui l'intervento di adeguamento sismico non sia conveniente;



- a.2) interventi di sostituzione edilizia, per delocalizzazione in altro sito, di edifici scolastici esistenti da demolire, privi di vincolo di interesse culturale (ai sensi del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42), ubicati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3);
  - a.3) interventi di sostituzione edilizia, per delocalizzazione in altro sito, di edifici scolastici esistenti, con vincolo di interesse culturale (ai sensi del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42), posizionati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3);
  - a.4) interventi di sostituzione edilizia, con costruzione in altro sito di proprietà pubblica, di edifici scolastici esistenti qualora l'intervento di adeguamento sismico non sia conveniente e non sia possibile realizzare sulla stessa area un nuovo edificio conforme ai criteri minimi di quanto previsto al successivo comma 8; in tal caso l'edificio esistente deve essere demolito o destinato ad uso diverso, compatibile con gli esiti certificati dalla valutazione della sicurezza;
  - a.5) interventi di adeguamento sismico, come definito dalle vigenti norme tecniche, riguardanti edifici di proprietà pubblica destinati o da destinare ad uso scolastico;
  - a.6) interventi di miglioramento sismico, come definito dalle vigenti norme tecniche, riguardanti edifici di proprietà pubblica destinati o da destinare ad uso scolastico, nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione dell'insistenza di vincolo di interesse culturale così come previsto dal vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
  - b) completamento di strutture scolastiche, o di porzioni di esse, inutilizzate, non ubicate in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3), i cui lavori sono iniziati ma mai terminati per carenza di fondi (cd. opere incompiute);
  - c) nuove costruzioni su aree di proprietà dell'Ente, necessarie a soddisfare specifiche esigenze scolastiche derivanti anche dalla necessità di dismettere una locazione onerosa;
  - d) ampliamenti di edifici scolastici esistenti ubicati sulla medesima area, necessari a soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
  - e) interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche, al raggiungimento delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità degli ambienti e all'adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti;
  - f) interventi necessari a garantire il rispetto della vigente normativa antincendio.
3. Gli interventi di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma sono ammessi solo se relativi ad edifici scolastici in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica, così come precisato in appresso.
  4. Sono ammesse esclusivamente proposte progettuali, finalizzate a raggiungere la piena agibilità e funzionalità dell'edificio ai sensi della normativa vigente.
  5. Sono ammessi tutti gli altri interventi, sostanzialmente riconducibili alla tipologia dell'efficientamento energetico e a quella del miglioramento dell'attrattività delle scuole, diversi da quelli di cui al punto 2, purché l'edificio scolastico sia agibile e sia in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica, così come precisato in appresso.
  6. Le proposte progettuali che prevedono la ristrutturazione edilizia di edifici scolastici esistenti (art.3 co.1 lett.d d.P.R. 380/01) o interventi di nuova costruzione (art.3 co.1 lett.e d.P.R. 380/01) devono rispettare gli obblighi sanciti dal decreto ministeriale 11/10/2017 (G.U. n.259 del 06/11/2017).



7. Per tutti gli interventi progettati è possibile riferirsi agli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica previsti dal Decreto Ministeriale del 18.12.1975 e dal Decreto Interministeriale dell'11.04.2013 "Adozione delle linee guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole" ([http://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/01/cs110413\\_all1.pdf](http://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/01/cs110413_all1.pdf)) o da altre norme di buona tecnica di cui bisogna fare espressa menzione nella relazione generale di progetto.
8. Per la formazione di una graduatoria dedicata, sono ammessi altresì interventi che prevedono esclusivamente opere per l'adeguamento/miglioramento della sicurezza antincendio di edifici scolastici esistenti finalizzati al contributo straordinario di cui al successivo articolo 14, nel rispetto delle indicazioni prioritarie di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2018 (G.U. n.74 del 29/03/2018).

### **Art. 5 – Tipologie di interventi non ammissibili**

---

1. Non sono candidabili per la formazione del **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** gli interventi per i quali si presenta anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a) per i quali i bandi o avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori, siano stati pubblicati antecedentemente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; nel caso invece di contratti di lavori senza pubblicazione di bandi o di avvisi, gli interventi per i quali, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano stati già trasmessi gli inviti a presentare le offerte;
  - b) relativi ad edifici non di completa ed esclusiva proprietà pubblica;
  - c) relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica non statale, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
  - d) relativi ad edifici destinati, o da destinare, ad ospitare istituzioni scolastiche per un tempo inferiore a 10 anni;
  - e) relativi a edifici ospitanti o destinati ad ospitare istituzioni scolastiche statali che, a seguito di provvedimento di dimensionamento, siano adibiti ad uso diverso o siano inutilizzati;
  - f) relativi ad edifici non in possesso del requisito ARES di cui al precedente articolo 2 comma 4, alla data di approvazione del Programmazione nazionale degli interventi per l'edilizia scolastica da parte del MIUR (articolo 2 comma 2 del decreto interministeriale 03/01/2018);
  - g) riferiti a più edifici scolastici;
  - h) non coerenti con le finalità di cui al presente Avviso o non appartenenti ad una delle tipologie di cui all'articolo 4;
  - i) per i quali non è stata redatta e approvata la verifica di vulnerabilità dell'edificio esistente, fatta eccezione per quanto disciplinato in appresso;
  - j) non finalizzati a raggiungere la piena agibilità e funzionalità dell'edificio ai sensi della normativa vigente;
  - k) relativi a qualunque tipologia di lavori da eseguire su edifici scolastici esistenti ubicati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3), per i quali è possibile procedere solo alla sostituzione edilizia di cui alle lettere a.2) e a.3) del precedente articolo 4;



- l) relativi ad edifici ad uso promiscuo con un volume destinato allo svolgimento di altre attività pubbliche maggiore del 25% del volume totale del manufatto;
  - m) relativi agli edifici ad uso promiscuo che prevedono l'esecuzione di lavori relativi alle parti dell'edificio non destinate allo svolgimento di attività scolastiche, fatta eccezione per quelli di rilevanza strutturale e delle opere di finitura strettamente connesse;
  - n) che prevedono opere di sistemazione delle aree esterne e/o arredo urbano di aree pertinenziali scolastiche, di valore complessivo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori a farsi;
  - o) già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la sola eccezione di eventuali cofinanziamenti fino a concorrenza del costo complessivo;
  - p) che prevedono la manomissione o distruzione anche parziale di opere o lavori già eseguiti con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali per i quali sussista un vincolo di destinazione alla data di presentazione dell'istanza.
2. Sono candidabili per la formazione del **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA**, ma non sono ammissibili a finanziamento, gli interventi relativi ad edifici esistenti, dotati di progettazione preliminare e/o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i quali la verifica di vulnerabilità, qualora necessaria, sia stata svolta in maniera speditiva e non secondo quanto previsto al successivo articolo 12. Tale documentazione può essere integrata dall'Ente al momento dell'aggiornamento del **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA**, per le annualità 2019 e 2020.
3. Nel caso di cui sopra, la verifica speditiva deve permettere di individuare il valore del rapporto ( $I_R$ ) capacità/domanda allo Stato Limite di Salvaguardia della vita (SLV) riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione. Tale calcolo deve essere svolto secondo quanto previsto nell'Allegato A.
4. Per le finalità di cui al presente Avviso, l'edificio scolastico è da considerare in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica, qualora:
- a. sia dotato del certificato di collaudo relativo all'intero organismo strutturale progettato secondo le NTC 2008;
  - b. sia dotato del certificato di collaudo relativo all'intero organismo strutturale progettato secondo le norme antecedenti alle NTC 2008, implementato con gli esiti positivi della verifica di vulnerabilità redatta con le modalità di cui in appresso e secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con l'OPCM 20 marzo 2003, n.3274 o successive;
  - c. sia dotato della verifica di vulnerabilità con esito positivo redatta con le modalità di cui in appresso e secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con l'OPCM 20 marzo 2003, n.3274 o successive.

## **Art. 6 - Modalità di partecipazione e documentazione da presentare**

---

- 1. Ciascun Ente di cui all'articolo 3 può presentare una sola proposta progettuale di intervento per ciascun edificio scolastico, così come definito ai sensi del predetto articolo 2 comma 1, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
- 2. Nel caso di un edificio scolastico articolato funzionalmente in più corpi di fabbrica situati nelle immediate vicinanze, qualora esistano o siano da realizzare alcuni manufatti strutturalmente indipendenti in cui sono allocati o si prevedono di allocare esclusivamente le attività finalizzate al miglioramento dell'attrattività della scuola (palestra, mensa, auditorium, uffici amministrativi, servizi accessori, ecc ...), l'Ente è tenuto a presentare per i predetti



- manufatti una proposta progettuale autonoma, separandola dall'eventuale ulteriore istanza avente ad oggetto gli edifici esistenti o a farsi destinati allo svolgimento delle attività prettamente didattiche (aulari, laboratori, biblioteca, ecc ...).
3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora l'Ente intenda presentare solo una istanza relativa a tutti i manufatti destinati ad attività finalizzate al miglioramento dell'attrattività della scuola, la medesima Amministrazione deve dimostrare che gli edifici destinati allo svolgimento delle attività prettamente didattiche siano agibili e in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica, così come sopra precisato.
  4. Quanto previsto ai commi precedenti non si applica agli interventi che prevedono esclusivamente opere per l'adeguamento/miglioramento della sicurezza antincendio di edifici scolastici esistenti finalizzati al contributo straordinario di cui al successivo articolo 14.
  5. Gli Enti di cui all'articolo 3 devono presentare le proprie istanze entro le ore 13.00 del giorno 05/07/2018, inviandola alla Giunta regionale della Campania – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili (50.11) – Unità Operativa Dirigenziale “Edilizia Scolastica” (50.11.09) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [ptes1820@pec.regione.campania.it](mailto:ptes1820@pec.regione.campania.it), utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Regione.
  6. L'oggetto della PEC deve inequivocabilmente identificare il presente Avviso pubblico: “Avviso Pubblico per la formazione del Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020”.
  7. L'istanza è firmata dal legale rappresentante dell'Ente o da un soggetto dallo stesso appositamente delegato.
  8. All'istanza sono allegati le dichiarazioni, indicate nell'istanza, rese congiuntamente dal Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento (R.U.P. ex art.31 del vigente Codice dei Contratti Pubblici) e dal Dirigente/Funziario competente, titolare del potere decisionale e di spesa.
  9. Le predette dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Regione Campania.
  10. All'istanza è allegata altresì la seguente documentazione:
    - a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente richiedente;
    - b) copia dell'atto di delega, nel caso di istanza sottoscritta da soggetto diverso da legale rappresentante dell'Ente;
    - c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto delegato alla presentazione dell'istanza dal legale rappresentante dell'Ente richiedente;
    - d) copia dei documenti di riconoscimento dei soggetti che rendono le dichiarazioni di cui al comma 8;
    - e) copia degli accordi di cui all'articolo 3 commi 2 e 3 del presente Avviso;
    - f) copia del modello “Punteggi” in formato pdf firmato e timbrato;
    - g) file del modello “Punteggi” in formato xls o compatibile;
    - h) nel caso di ricorso al cofinanziamento del Conto Termico di cui al decreto ministeriale 16/02/2016: richiesta di prenotazione degli incentivi, generata a seguito della registrazione effettuata sul portale del GSE ([https://applicazioni.gse.it/GWA\\_UI/](https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/)), in cui viene indicata la stima del contributo in conto termico, sulla singola proposta progettuale,



simulata in fase preliminare prima della presentazione della richiesta dell'incentivo. Per informazioni è possibile inviare una mail a: [supportopa@gse.it](mailto:supportopa@gse.it).

## **Art. 7 – Cause di esclusione**

1. Sono escluse automaticamente dalla graduatoria del **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** le istanze:
  - a) relative ad interventi non compresi tra quelli di cui all'articolo 4 dell'Avviso;
  - b) presentate da Soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3 dell'Avviso;
  - c) presentate con modalità difformi da quelle previste all'articolo 6 dell'Avviso;
  - d) presentate oltre il termine previsto all'articolo 6 dell'Avviso;
  - e) relative a due proposte progettuali riferite al medesimo edificio scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 dell'Avviso;
  - f) relative ad interventi di cui all'articolo 5 comma 1 dell'Avviso;
  - g) relative ad edifici che non rispettano le condizioni indicate all'articolo 2 comma 4 dell'Avviso riguardanti il censimento degli edifici scolastici in ARES Campania.
2. Sono, invece, oggetto di soccorso istruttorio le istanze:
  - a) prive di firma del legale rappresentante (o del soggetto delegato);
  - b) prive di uno o più documenti previsti all'articolo 6 dell'Avviso;
  - c) con i predetti documenti privi delle firme del R.U.P. e/o del Dirigente;
  - d) non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1.
3. Le istanze di cui al comma 2 sono escluse dalla graduatoria del **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA**, qualora l'Ente non trasmetta le integrazioni richieste entro il termine perentorio fissato dalla Regione Campania

## **Art. 8 – Spese ammissibili e non ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese esposte nel quadro economico di progetto dell'intervento, laddove coerenti con il vigente Codice dei Contratti Pubblici, con il vigente Manuale del POR Campania FESR 2014-2020 e con le ulteriori previsioni normative applicabili. Uno dei principali riferimenti normativi per le spese ammissibili è il D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008, in base all'art. 65 del Regolamento UE 1303/2013.
2. Per quanto in appresso si precisa che il totale delle spese tecniche è ottenuto sommando le seguenti voci di costo del quadro economico di progetto:
  - spese per rilievi, accertamenti e indagini propedeutici alla progettazione;
  - spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori, a conferenze dei servizi, assistenza alla direzione lavori, assicurazione dipendenti. Tali spese devono essere calcolate, ove ad esso riconducibili, secondo il decreto ministeriale 17 giugno 2016 al fine dell'individuazione della procedura di scelta del contraente;
  - accantonamenti per incentivo al personale dipendente per funzioni tecniche;
  - spese per attività di consulenza o supporto;
  - spese per commissioni giudicatrici;
  - spese per pubblicità e/o per opere artistiche;
  - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico-amministrativo, per collaudo strutturale ed altri collaudi specialistici. Tali spese devono essere calcolate, ove ad esso riconducibili, secondo il decreto ministeriale 17 giugno 2016 ai fine dell'individuazione della procedura di scelta del contraente.
3. Per quanto non sopra specificato si rinvia al vigente Manuale del POR Campania FESR 2014-2020.
4. In via indicativa e non esaustiva, si precisa che non sono ammissibili le spese:
  - a. non indicate nel quadro economico di progetto rimodulato a seguito della conclusione delle procedure di gara;





- b. non coerenti con il vigente Codice dei Contratti Pubblici;
  - c. non ammissibili ai sensi del vigente POR Campania FESR 2014-2020 e del Regolamento (UE) n.1303/13;
  - d. non coerenti con le ulteriori normative applicabili;
  - e. derivanti da modifiche, in corso di esecuzione, dei contratti di appalto, sia di servizi che di lavori, di qualsiasi natura, comunque denominate e da qualsiasi causa determinate, fatta eccezione per le somme di cui alla voce "imprevisti" utilizzabili esclusivamente nelle ipotesi previste dal vigente Codice dei Contratti Pubblici;
  - f. di demolizione di edifici esistenti di cui all'articolo 4 comma 2 lett. a.4) del presente Avviso;
  - g. per acquisizione di aree o immobili nel caso di cui all'articolo 4 comma 2 lett. a.4) del presente Avviso;
  - h. per imprevisti eccedenti la quota del 5% calcolato sul totale dei lavori a base d'asta al netto dell'I.V.A. e delle altre imposte, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
  - i. tecniche, di cui al comma 2, che eccedono l'aliquota del 12% calcolata sul totale dei lavori a base d'asta al netto dell'I.V.A. e delle altre imposte, a cui va sommato il valore delle espropriazioni, ove previste. Gli eventuali costi eccedenti il predetto limite ammissibile sono sostenute dal Soggetto beneficiario;
  - j. per ammende, penali e controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione di controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
  - k. di funzionamento in generale;
  - l. per acquisti di attrezzature, dotazioni strumentali, mobili e arredi;
  - m. per materiale didattico di consumo e supporti digitali;
  - n. per traslochi e comunque inerenti allo sgombero degli edifici scolastici oggetto di intervento e alla sistemazione temporanea dell'utenza scolastica per l'intero periodo dei lavori;
  - o. per cui non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento, secondo le norme vigenti.
5. Fino alla chiusura degli interventi, la Regione Campania si riserva il giudizio di ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti beneficiari, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
  6. L'importo dei lavori relativi agli interventi da realizzare deve essere calcolato con riferimento al vigente "Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Campania".
  7. Eventuali varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi espressamente individuati dal vigente Codice dei Contratti Pubblici. Gli eventuali costi supplementari sono ammessi nella sola ipotesi prevista dal comma 3 lettera e.
  8. Tutte le economie derivanti dalla conclusione di tutte le procedure di gara, sia per lavori che per servizi, sono immediatamente accantonate nella voce "Economie" del quadro economico dell'intervento rimodulato e non sono da intendersi nella disponibilità del Soggetto beneficiario.
  9. Tutte le economie derivanti dalle altre voci componenti il quadro economico dell'intervento non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle per cui sono state previste.
  10. Tutte le economie di cui ai precedenti commi sono accertate in sede di monitoraggio e sono destinate prioritariamente agli interventi presenti nel **PTES 2018-2020 della Regione Campania**.



## **Art. 9 – Dotazione finanziaria**

---

1. Al finanziamento del **PTES 2018-2020 della Regione Campania** e dei singoli Piani annuali 2018-2019-2020, sono destinate le risorse di cui al Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47.
2. La dotazione finanziaria è a valere sulle risorse di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 che consentiranno alla Regione Campania l'accensione di mutui di durata pluriennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
3. Le risorse di cui ai commi precedenti sono ripartite nel seguente modo:
  - a. Città Metropolitana di Napoli ed Amministrazioni provinciali: 25%
  - b. Amministrazione comunali: 75%
4. Al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse e di non lasciare interventi parzialmente finanziati, possono essere attuate delle compensazioni fra le predette classi di riparto, con priorità a favore della proposta progettuale candidata dalla Città metropolitana o dalle Province.
5. Al finanziamento delle proposte progettuali, presentate dai Comuni e incluse nel **PTES 2018-2020 della Regione Campania**, sono destinate, previa verifica di coerenza e ammissibilità, le risorse disponibili del POR Campania FESR 2014/2020, Asse 9 "Infrastrutture per il sistema di Istruzione Regionale", Priorità di investimento 10a "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa", Obiettivo specifico 10.7 "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici", Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici".
6. Al finanziamento delle proposte progettuali, presentate dagli Enti e incluse nel **PTES 2018-2020 della Regione Campania**, sono destinabili le risorse rese disponibili successivamente da altri fondi dedicati, in attuazione dell'articolo 1 comma 4.
7. Le proposte progettuali sono finanziate in base alla graduatoria e al punteggio di merito riportato in fase di valutazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente.
8. Il finanziamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali, o regionali, per le stesse spese ammissibili.
9. È ammesso il cofinanziamento con risorse diverse da quelle erogate dal MIUR e Regione, tra cui quelle previste dal decreto ministeriale 16/02/2016 (Decreto Conto Termico), per gli interventi di efficientamento energetico.

## **Art. 10 - Procedura di selezione**

---

1. La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sul presente Avviso avviene attraverso procedura valutativa "a graduatoria".
2. Le istanze inviate sono registrate in base all'ordine cronologico di presentazione (fa fede la data riportata nella ricevuta di consegna della posta elettronica certificata).
3. L'Unità Operativa Dirigenziale "Edilizia Scolastica" della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania (di seguito U.O.D. 09) procede ad una prima verifica (fase pre-istruttoria) sulla rispondenza delle istanze ai requisiti di cui all'articolo 6 in termini di regolarità formale, completezza



- documentale della domanda e rispetto dei termini e della modalità di presentazione dell'istanza.
4. Sono considerate irricevibili, quindi escluse dalla successiva fase valutativa, le istanze di cui all'articolo 7.
  5. Nella fase successiva la U.O.D. 09 procede alla valutazione delle istanze (fase istruttoria) attribuendo a ciascuna di esse i punteggi derivanti dai criteri delineati e indicati nella "Scheda di valutazione" redatta dalla medesima U.O.D., verificando l'autovalutazione trasmessa dall'Ente locale.
  6. Tali punteggi sono attribuiti sulla base delle dichiarazioni rese dai Soggetti beneficiari nella modulistica di cui all'articolo 6.
  7. A tal proposito si precisa che:
    - a. nel caso di singola dichiarazione non resa, non è attribuito il relativo punteggio;
    - b. nel caso di dichiarazione contraddittoria, non è attribuito il relativo punteggio.
  8. La formazione della graduatoria delle istanze pervenute avviene in base ai punteggi assegnati e, a parità di punteggio, è rispettato l'ordine prioritario individuato nel decreto interministeriale e, qualora necessario, l'ordine cronologico di arrivo delle istanze.
  9. Il **PTES 2018-2020 della Regione Campania** è approvato con specifico provvedimento dirigenziale, poi pubblicato sul BURC, nonché sul sito WEB istituzionale della Regione Campania.
  10. Il **PTES 2018-2020 della Regione Campania** è poi trasmesso al MIUR per il seguito di competenza, entro il 02/08/2018.
  11. Successivamente la U.O.D. 09 richiede a tutti i soggetti interessati, le cui istanze sono state collocate in posizione potenzialmente utile alla concessione dei finanziamenti richiesti in base alle risorse effettivamente disponibili, tutta la documentazione progettuale, tecnica ed amministrativa, indicata non esaustivamente al successivo articolo 12.
  12. Tale documentazione deve essere inoltrata entro il termine perentorio indicato nella predetta richiesta.
  13. La mancata trasmissione o la trasmissione oltre il termine prescritto di tale documentazione comporta l'esclusione dell'istanza dal **PTES 2018-2020 della Regione Campania**.
  14. Il personale della U.O.D. 09 controlla e verifica la documentazione progettuale trasmessa e ridetermina, se del caso, il punteggio assegnato all'istanza.
  15. Nel caso di dichiarazioni rese non corrispondenti a quanto rinvenibile e annotato negli atti tecnico-amministrativi trasmessi, si applica quanto previsto agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  16. L'inserimento nel **PTES 2018-2020 della Regione Campania** non dà diritto al finanziamento richiesto.
  17. Il **PTES 2018-2020 della Regione Campania** è aggiornato con cadenza annuale nel 2019 e nel 2020.
  18. La procedura di aggiornamento annuale è avviata con la pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico.
  19. Nel corso di tale procedura, l'Ente non può modificare l'oggetto della proposta progettuale originaria, ma ne può aggiornare il livello progettuale, il relativo importo richiesto e la quota dell'eventuale co-finanziamento proposto. Sulla base delle integrazioni pervenute sono aggiornati i punteggi attribuiti.



## **Art. 11 – Contributo massimo concedibile**

---

1. Per le finalità di cui al presente articolo, la denominazione degli interventi progettati deve essere ricondotta a quanto indicato nell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. L'entità del contributo massimo, comprensivo di tutte le somme a disposizione e dell'IVA, calcolato sulla base del quadro economico dell'ultima fase progettuale approvata è fissato come in appresso.
3. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "nuove costruzioni" (art.3 co.1 lett.e) e nel caso di sostituzione edilizia, a cui sono associate attività di demolizione dell'immobile esistente, l'entità massima del contributo concedibile è fissato nel limite unitario di 1.500 €/mq.
4. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "nuove costruzioni" (art.3 co.1 lett.e) e nel caso di sostituzione edilizia, a cui non sono associate attività di demolizione dell'immobile esistente, l'entità massima del contributo concedibile è fissato nel limite unitario di 1.400 €/mq.
5. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "ristrutturazione edilizia" (art.3 co.1 lett.d), fatta eccezione per le sostituzioni edilizie, l'entità massima del contributo concedibile è fissato nel limite unitario di 1.000 €/mq.
6. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "restauro e risanamento conservativo" (art.3 co.1 lett.e), l'entità massima del contributo concedibile è fissato nel limite unitario di 800 €/mq.
7. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "manutenzione straordinaria" (art.3 co.1 lett.b), l'entità massima del contributo concedibile è fissato nel limite unitario di 400 €/mq.
8. Per le proposte progettuali relative ad immobili soggetti a tutela ai sensi del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è fissato un valore limite unitario.
9. Per il calcolo dell'entità massima del contributo concedibile, di cui al presente articolo, il valore limite unitario di cui ai commi precedenti è moltiplicato per la superficie totale, espressa in mq, degli impalcati strutturali che delimitano volumi utilizzati o da utilizzare per lo svolgimento di attività scolastiche o di attività ad essa funzionali. Le rimanenti superfici strutturali delimitanti volumi tecnici possono essere conteggiate con un'aliquota del 25%.
10. Nel caso di proposte progettuali relative ad immobili adibiti a palestre, i valori limiti unitari sono invece i seguenti:
  - a. per le tipologie di cui ai precedenti commi 3 e 4, il valore limite unitario è pari a 250 €/mc;
  - b. per la tipologia di cui al precedente comma 5, il valore limite unitario è pari a 160 €/mc;
  - c. per la tipologia di cui al precedente comma 6, il valore limite unitario è pari a 130 €/mc;
  - d. per la tipologia di cui al precedente comma 7, il valore limite unitario è pari a 80 €/mc.
11. Per il calcolo dell'entità massima del contributo concedibile, nel caso di interventi sulle palestre, il valore limite unitario di cui ai commi precedenti è moltiplicato per il volume, espresso in mc, calcolato come superficie utile per altezza interna.
12. Nel caso di interventi a farsi sulle isole, i predetti valori limite unitario sono incrementati del 35%.
13. I costi progettuali eccedenti il contributo massimo concedibile sono a carico del soggetto beneficiario.



14. Il contributo è concesso a copertura delle spese ammissibili e può eventualmente essere integrato, costituendone la quota di cofinanziamento, con risorse aggiuntive a carico dell'ente proponente compresi eventuali agevolazioni ottenute con il conto termico (GSE - Decreto MISE 16/02/2016 e ss.mm.ii.), o con il ricorso all'istituto del credito sportivo ([www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it)).
15. L'Ente beneficiario, ove concorra al finanziamento dell'intervento attraverso un cofinanziamento, nel caso di assegnazione del contributo, assume l'impegno contabile delle somme di cui il medesimo deve farsi carico, pena la revoca del finanziamento.

## **Art. 12 - Documentazione progettuale**

---

1. Al momento della presentazione dell'istanza, l'Ente costituisce un fascicolo di progetto composto dai seguenti elaborati:
  - a. provvedimento amministrativo con cui è individuato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'intervento proposto;
  - b. documentazione amministrativa relativa all'individuazione del Dirigente competente;
  - c. programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, riportante l'intervento candidato;
  - d. provvedimento amministrativo di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020;
  - e. certificato di destinazione urbanistica relativo alla/e particella/e interessata/e, con dettagliata indicazione della situazione vincolistica di tale area;
  - f. relazione del R.U.P. riportante la dettagliata indicazione di tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni necessari e propedeutici all'esecuzione dei lavori progettati;
  - g. dichiarazione del Dirigente scolastico competente relativa al numero di utenti (alunni, docenti, personale) ospitati (nel 2017 e nel 2018) o da ospitare nell'edificio scolastico interessato;
  - h. relazione, firmata dai dirigenti competenti, relativa all'inquadramento funzionale dell'edificio oggetto dei lavori nell'ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica;
  - i. verifica di vulnerabilità di cui al successivo comma 2;
  - j. relazione illustrativa e documentazione dimostrativa del requisito di cui al successivo comma 3 lettera d);
  - k. provvedimento di inagibilità e sgombero dell'immobile, nel caso di cui alla lettera precedente;
  - l. relazione di calcolo della mancata convenienza economica dell'intervento di adeguamento dell'edificio esistente nei casi di progetti di sostituzione edilizia per i quali essa è richiesta;
  - m. relazione analitica con cui si dimostra che l'edificio scolastico, in ragione del vincolo di interesse culturale (ai sensi del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42), non è adeguabile e che il livello di miglioramento raggiunto (se inferiore al 60%) è quello massimo ottenibile;
  - n. relazione analitica e di dettaglio che illustra il dimensionamento delle superfici e dei volumi di progetto in relazione agli utenti interessati;
  - o. nel caso di proposte progettuali di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4 comma 2, relazione descrittiva delle esigenze scolastiche che si intende soddisfare;



- p. elaborati progettuali previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici per il livello progettuale candidato;
  - q. quadro economico dell'intervento in cui i lavori di progetto devono essere altresì distinti nelle seguenti categorie:
    - opere strutturali, comprensive delle demolizioni e delle opere di finitura correlate;
    - opere di adeguamento impiantistico;
    - opere di adeguamento antincendio;
    - opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all'agibilità
    - opere di sistemazione delle aree esterne e/o arredo urbano;
    - altre opere;
  - r. eventuale relazione descrittiva delle attività di progettazione partecipata poste in essere;
  - s. provvedimento amministrativo di approvazione del livello progettuale candidato;
  - t. verbale/i di verifica preventiva della progettazione;
  - u. provvedimento di validazione della progettazione;
  - v. relazione analitica riferita alla dimostrazione dei requisiti richiesti per l'assegnazione di tutti i punteggi parziali;
  - w. cronoprogramma dei lavori, comprensivo di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire il collaudo dell'intervento;
  - x. documentazione amministrativa relativa alla possibile dismissione di altro edificio in locazione passiva;
  - y. pareri, nulla-osta, autorizzazioni necessari e propedeutici all'esecuzione dei lavori progettati.
2. La verifica di vulnerabilità dell'edificio scolastico esistente deve essere svolta in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche nel paragrafo dedicato alla "Valutazione della sicurezza" e deve essere costituita almeno dai seguenti elaborati:
- a. analisi storico critica del manufatto (par. 8.5.1 delle Norme tecniche);
  - b. grafici di rilievo architettonico e strutturale dell'edificio (par. 8.5.2 delle Norme tecniche);
  - c. relazione geologica, geotecnica e di modellazione sismica del terreno;
  - d. relazione sui materiali comprensiva del piano delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura dell'edificio e conseguente caratterizzazione meccanica dei materiali (par.8.5.3 delle Norme tecniche).
  - e. relazione di calcolo contenente l'analisi e la verifica della struttura esistente, con indicazione delle eventuali carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo stato limite di riferimento;
  - f. relazione di sintesi contenente gli esiti della valutazione esplicitati sia con riferimento alle azioni controllabili dall'uomo, sia a quelle non controllabili e il giudizio motivato di accettabilità dei risultati ottenuti (par.10.2.1 NTC 2018).
3. La verifica di vulnerabilità non è richiesta nel caso di opere o lavori strutturali relativi a:
- a. interventi di nuova costruzione di cui alla lettera c) del precedente articolo 4;
  - b. ampliamenti di edifici scolastici esistenti di cui alla lettera d) del precedente articolo 4;
  - c. interventi di sostituzione edilizia, per delocalizzazione in altro sito, di edifici scolastici esistenti, posizionati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3);
  - d. interventi di sostituzione edilizia di manufatti totalmente inagibili, ad oggi fatiscenti e da demolire.



4. Gli Enti possono utilizzare le risultanze delle verifiche di vulnerabilità già redatte nel rispetto delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14/01/2008 (di seguito NTC 2008), fatta eccezione per quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 4.

### **Art. 13 - Controlli**

---

1. Il Beneficiario deve garantire alle strutture competenti della Regione e, se del caso, ai Ministeri competenti, ai Servizi ispettivi della Commissione, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'operazione.
2. Il Beneficiario è, infine, tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli mettendo a disposizione proprio personale, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copia della documentazione probatoria afferente l'operazione.
3. Le verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
4. La Regione Campania rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'ente beneficiario.
5. La preventiva approvazione degli interventi ammessi a contributo e la successiva erogazione a seguito della verifica dell'avvenuta esecuzione non coinvolgono l'Amministrazione regionale nelle responsabilità specifiche di rispondenza degli stessi alle prescrizioni normative vigenti in materia di edilizia scolastica, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione, direzione e collaudo di appalti di lavori, servizi e forniture, e dei relativi adeguamenti normativi, il cui rispetto deve essere attestato formalmente dai beneficiari dei contributi e rimane di esclusiva competenza degli stessi.
6. Gli amministratori e i funzionari degli enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei finanziamenti ottenuti, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico e si impegnano a mantenere la destinazione d'uso dell'edificio scolastico per un periodo minimo di 10 (dieci) anni dalla data di concessione del finanziamento.
7. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sono sottoposte da parte della Regione ai controlli e verifiche e, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, è disposta la decadenza dal beneficio e la conseguente esclusione dalla graduatoria.
8. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione può procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

### **Art. 14 – Concessione di contributi straordinari per interventi di adeguamento/miglioramento antincendio**

---

1. Al fine di sostenere gli Enti Locali nella messa a norma antincendio degli edifici scolastici esistenti di proprietà pubblica è previsto un contributo straordinario destinato al



- finanziamento di interventi che prevedano esclusivamente opere per l'adeguamento/miglioramento antincendio di edifici scolastici esistenti, nel rispetto delle indicazioni prioritarie di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2018 (G.U. n.74 del 29/03/2018).
2. Il contributo è concedibile nella sola ipotesi in cui:
    - il singolo immobile scolastico su cui si interviene sia strutturalmente adeguabile, fatto salvo il caso di edifici non adeguabili ma migliorabili in ragione dell'insistenza di vincolo di interesse culturale (ai sensi del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42), e non ne sia prevista la demolizione;
    - le previste opere di adeguamento/miglioramento della sicurezza antincendio devono essere progettate in modo da non ricevere pregiudizio dagli eventuali lavori, anche strutturali, a farsi.
  3. Non sono concedibili contributi straordinari ad immobili scolastici ricadenti in aree a rischio idrogeologico R3 e R4.
  4. Il contributo omnicomprensivo massimo assegnabile è pari a:
    - euro 50.000 per edifici del primo ciclo di istruzione;
    - euro 70.000 per edifici del secondo ciclo di istruzione.
  5. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 possono presentare un numero di istanze pari al numero di immobili costituenti l'edificio scolastico, ciascuno dei quali sia strutturalmente indipendente e compartimentato o compartimentabile ai fini antincendio.
  6. Gli Enti di cui all'articolo 3 devono presentare le proprie istanze entro le ore 13.00 del giorno 31/08/2018, inviandola alla Giunta regionale della Campania – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili (50.11) – Unità Operativa Dirigenziale “Edilizia Scolastica” (50.11.09) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [ptes1820@pec.regione.campania.it](mailto:ptes1820@pec.regione.campania.it), utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Regione.
  7. L'oggetto della PEC con cui sono trasmesse le istanze deve inequivocabilmente identificare la presente fattispecie: “Avviso Pubblico per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici”.
  8. L'istanza è firmata dal legale rappresentante dell'Ente o da un soggetto dallo stesso appositamente delegato.
  9. All'istanza sono allegate le dichiarazioni, indicate nell'istanza, rese congiuntamente dal Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento (R.U.P. ex art.31 del vigente Codice dei Contratti Pubblici) e dal Dirigente/Funziionario competente, titolare del potere decisionale e di spesa.
  10. Le istanze pervenute sono istruite dalla competente U.O.D 09 per la formazione della relativa graduatoria.
  11. I criteri di priorità per la formazione della graduatoria sono i seguenti:
    - interventi a farsi su immobili scolastici esistenti in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica così come previsto all'articolo 5 comma 6;
    - numero degli utenti esposti (alunni, docenti e personale non docente);
    - interventi di adeguamento alla normativa antincendio;
    - ordine cronologico di arrivo.
  12. Se le opere antincendio fanno parte di un progetto generale comprendente altre categorie di opere, candidato dall'Ente in riscontro a questo Avviso per essere incluso nel **PTES 2018-2020 della Regione Campania**, la parte dei lavori relativa all'antincendio deve





essere necessariamente evidenziata secondo quanto previsto nell'articolo 12 comma 1 dell'Avviso. In tal caso tali opere devono essere progettate in modo da costituire uno stralcio funzionale del progetto generale a cui si riferiscono.

13. In caso di concessione del contributo straordinario relativo alla messa in sicurezza antincendio, la richiesta di finanziamento riferita al progetto generale rimane nella graduatoria nel **PTES 2018-2020 della Regione Campania** per la parte non finanziata.
14. A tal proposito qualora il costo complessivo del progettato adeguamento/miglioramento della sicurezza antincendio superasse il contributo massimo di cui sopra, l'Ente richiedente deve allegare alla domanda di finanziamento anche la dichiarazione di compartecipazione finanziaria a proprio carico.
15. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli altri articoli del presente Avviso.

## **Art. 15 - Revoca**

---

1. Nel caso di finanziamenti concessi ai sensi del decreto interministeriale del 3 gennaio 2018, le cause di revoca sono indicate nell'articolo 4 del medesimo decreto.
2. Nel caso di finanziamenti concessi ai sensi del POR Campania FESR 2014-2020, il contributo è soggetto a revoca qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi indicati dal cronoprogramma redatto, dai contenuti, dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, dalla Convenzione, dal POR Campania FESR 2014/2020 e dal Manuale di attuazione/gestione.
3. La revoca è disposta con atto dirigenziale.
4. Nei casi di revoca del contributo si provvede al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.
5. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione dell'intervento finanziato, devono darne tempestiva comunicazione mediante lettera trasmessa a mezzo pec. Le spese eventualmente sostenute restano a carico dell'ente beneficiario e, qualora sia stata già erogata parte del contributo, l'ente beneficiario è tenuto alla restituzione di tale somma.

## **Art. 16 - Norme di salvaguardia**

---

1. La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.
2. L'Amministrazione si riserva, altresì, di revocare o annullare la presente procedura, senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
3. La Regione rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero derivare dalla realizzazione dell'intervento finanziato, nonché dalle responsabilità specifiche di rispondenza dello stesso alle normative vigenti.
4. La Regione resta, altresì, estranea al riconoscimento di eventuali importi dovuti per interessi legali e moratori che dovessero maturare per eventuali ritardi tra la data della richiesta e la data di effettivo accreditamento dell'erogazione.
5. Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione si riserva di revocare il presente Avviso senza che i soggetti partecipanti possano avanzare alcuna pretesa in merito alla proposta inoltrata.



6. Nulla è dovuto dalla Regione Campania, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare ammissibili.
7. Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del cc., non è impegnativo per l'Amministrazione regionale e non è impegnativo per i soggetti che dovessero aderire.
8. Il recepimento delle proposte di intervento non costituirà in ogni caso approvazione della proposta progettuale, la cui effettiva attuabilità è condizionata alla positiva conclusione dell'intera procedura, nei limiti previsti dalla stessa. Su tutto il procedimento di formazione, approvazione e attuazione dell'iniziativa, sono fatte salve e impregiudicate le competenze e l'autonomia della Regione Campania.

### **Art. 17 - Informazioni Generali**

---

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali in materia.
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
3. I dati contenuti nelle proposte presentate sono trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.196/2003.
4. Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.:
  - a. l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Edilizia Scolastica” della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania – Centro Direzionale di Napoli – Isola A6 – V piano - Dirigente Responsabile: ing. Nicola Di Benedetto;
  - b. il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 10.7 (R.O.S.): dr.ssa Maria Antonietta D'Urso, Direttore generale
  - c. il Responsabile del Procedimento: ing. Nicola Di Benedetto, email: [n.dibenedetto@regione.campania.it](mailto:n.dibenedetto@regione.campania.it);
  - d. il Responsabile della Posizione Organizzativa: ing. Michelino Zeoli, email [michelino.zeoli@regione.campania.it](mailto:michelino.zeoli@regione.campania.it), tel. 081/7966864 a cui è possibile rivolgersi per le necessarie informazioni.